

# MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

Melzo, 03/12/2020

## **CIRCOLARE TEMATICA**

### **Fattura elettronica - Nuove specifiche tecniche**

**DISCLAIMER:** La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

**INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/16 (GDPR):** La presente circolare è inviata a soggetti che hanno fornito liberamente i propri dati personali nel corso di rapporti professionali, di incontri o simili. I dati personali in questione sono trattati per finalità collegate ai rapporti professionali intercorrenti con gli interessati, per finalità informative ma non sono comunicati a soggetti terzi. Il "titolare" del trattamento dati è Merkaba Consulting S.r.l. con sede in Melzo (MI), Via G. Mazzini n. 18. Il trattamento dei dati è curato solo da soci, collaboratori e dipendenti incaricati del trattamento o da incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Qualora Lei avesse ricevuto la presente circolare per errore oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di questo tipo in futuro potrà comunicarcelo inviando una e-mail a [segreteria@merkabasrl.it](mailto:segreteria@merkabasrl.it)

**MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale**  
Soggetta a direzione e coordinamento di WM Immobiliare Srl

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18

CAPITALE SOCIALE € 100.000,00 i.v.

N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967

TEL. 0295736161 FAX 0295739603

[www.merkabasrl.it](http://www.merkabasrl.it) - [segreteria@merkabasrl.it](mailto:segreteria@merkabasrl.it)

# MERKABA Consulting S.r.l.

## Società Unipersonale

### 1 - PREMESSA

L'Agenzia delle Entrate, con il provv. 28.02.2020 n. 99922, successivamente aggiornato con il provv. 20.04.2020 n. 166579, ha approvato le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica, **adottabili, in via facoltativa, dall'01.10.2020 e, obbligatoriamente, dall'01.01.2021.**

In particolare, al fine di “rendere più puntuali le codifiche “Tipo documento” e “Natura” rispetto alla normativa fiscale e consentire la predisposizione di una “migliore” dichiarazione IVA sono stati introdotti:

- **nuovi codici** di dettaglio in merito alla “*Natura*” dell'operazione;
- **nuovi codici** per identificare “*Tipo documento*”;
- **nuove codifiche** “*Tipo ritenuta*” al fine di specificarne la “destinazione” (per il contributo INPS, per Enasarco, per Enpam, o altro contributo previdenziale).

Le molte novità contenute nel nuovo tracciato consentono, da un lato, di semplificare alcuni processi (si pensi, ad esempio, all'integrazione elettronica della fattura a seguito di inversione contabile) e, dall'altro, di agevolare l'Amministrazione finanziaria nella predisposizione dei documenti previsti dal programma di assistenza *on line*, che verranno proposti ai soggetti passivi a decorrere dalle operazioni effettuate dall'01.01.2021 (registri IVA, liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale IVA).

Si evidenzia inoltre che le nuove Specifiche tecniche prevedono anche:

- ➔ l'eliminazione dell'obbligo di compilare il campo relativo all'importo dell'imposta di bollo (infatti per le fatture è sempre pari a € 2,00);
- ➔ l'introduzione del nuovo codice “Modalità di pagamento” per il PAgoPA.

### 2 - NUOVI CODICI “NATURA”

Il codice “Natura” viene utilizzato dai soggetti passivi, qualora non sia applicabile l'IVA in relazione all'operazione documentata (per effetto di esenzione, non imponibilità, ecc.).

Nella predisposizione della fattura elettronica occorre indicare uno specifico codice “Natura”, ogni qual volta i campi relativi all'aliquota e all'imposta assumano valore pari a zero.

Nella seguente tabella si pongono a confronto i codici “Natura” presenti nella versione precedente, fino al 30/09/2020, e aggiornata dal 01/10/2020 (versione 1.6.1), così da facilitarne la comprensione.

#### 2.1 OPERAZIONI NON SOGGETTE

Il codice “Natura” N2 viene sostituito – obbligatoriamente dall'01.01.2021 – da due differenti codifiche in relazione all'assenza del presupposto territoriale od oggettivo:

MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale  
Soggetta a direzione e coordinamento di WM Immobiliare Srl

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18

CAPITALE SOCIALE € 100.000,00 i.v.

N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967

TEL. 0295736161 FAX 0295739603

[www.merkabasrl.it](http://www.merkabasrl.it) - [segreteria@merkabasrl.it](mailto:segreteria@merkabasrl.it)

# MERKABA Consulting S.r.l.

## Società Unipersonale

- il codice N2.1 identifica le operazioni non soggette ai sensi degli artt. 7 – 7-septies del DPR 633/72 (es. prestazioni di servizi generici effettuate nei confronti di committente soggetto passivo in altro Stato);
- il codice N2.2 identifica le altre operazioni non soggette a IVA (es cessione di denaro, passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni, trasferimenti di azienda).

### 2.2. OPERAZIONI NON IMPONIBILI

Le nuove codifiche previste dalla versione 1.6.1. delle specifiche tecniche consentono di descrivere con un maggior grado di dettaglio le operazioni non imponibili. La ripartizione analitica coincide sostanzialmente con quella presente nel quadro VE della dichiarazione annuale.

### 2.3 INVERSIONE CONTABILE

Un intervento significativo è stato operato anche con riferimento all'inversione contabile, posto che il codice "Natura" N6 è stato sostituito da ben 9 differenti codifiche, corrispondenti ad altrettante fattispecie. Il codice "Natura" N2 viene sostituito – obbligatoriamente dall'01.01.2021 – da due differenti codifiche in relazione all'assenza del presupposto territoriale od oggettivo:

- Il codice N2.1 identifica le operazioni non soggette ai sensi degli artt. 7 – 7

Codici operazioni		Natura delle operazioni (fattura)
Fino al 30.09.20	Dal 01.10.20	
N1 (Escluse art. 15)	N1	Operazioni escluse art. 15 D.P.R. 633/1972 (interessi di mora, anticipazioni in nome e per conto della controparte, penalità, beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono, ecc.).
	N2.1	Operazioni fuori campo, articoli da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972 (ad esempio: servizi generici resi a soggetto extra-UE). Assosoftware, a seguito del confronto con l'Agenzia delle Entrate, conferma che i servizi generici resi a soggetti passivi UE - diversamente da quelli nei confronti di soggetti extra-UE - dovrebbero essere riportati con natura N6.

# MERKABA Consulting S.r.l.

## Società Unipersonale

N2 (Non soggette)	N2.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Operazioni fuori campo art. 1 D.P.R. 633/1972.</li> <li>• Operazioni fuori campo art. 2 D.P.R. 633/1972</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Operazioni fuori campo art. 13, c. 3, lett. c) D.P.R. 633/1972 (esempio: in parte fuori campo Iva per le cessioni di autovetture aziendali usate).</li> <li>• Operazioni fuori campo art. 26-bis L. 196/1997 (interinali).</li> <li>• Operazioni dei soggetti minimi/forfettari.</li> <li>• Operazioni con Iva non esposta in fattura art. 74, c. 1 [esempio: acquisto di quotidiani, giornali ex art. 74, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972 (ris. Ag. Entrate n. 87/E/2017, risposta n. 6)], come le schede telefoniche prepagate o i generi di monopolio.</li> <li>• Prestazioni di servizi, non soggette per carenza del requisito di territorialità, come, ad esempio:             <ul style="list-style-type: none"> <li>.. art. 7-ter D.P.R. 633/1972;</li> <li>.. art. 7-quater, c. 1, lett. a) e c) D.P.R. 633/1972.</li> </ul> </li> </ul>	
N3 (Non imponibili)	N3.1	Operazioni non imponibili art. 8, c. 1, lett. a) e b) D.P.R. 633/1972 (esportazioni).	
	N3.5	Operazioni non imponibili art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972 (verso esportatori abituali).	
	N3.2	Operazioni non imponibili art. 41 e 42 D.L. 331/1993 (cessioni intra-UE di beni).	
	N3.3	Cessioni verso San Marino.	
	N3.4	Cessioni assimilate alle cessioni all'esportazione.	
	N3.6	Altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond.	
N4 (Esenti)	N4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Operazioni esenti art. 10 D.P.R. 633/1972 (esempio: prestazioni sanitarie, ecc.).</li> <li>• Acquisti di beni intracomunitari, se esenti (art. 42 D.L. 331/1993).</li> </ul>	
N5 (Regime del margine, Iva non esposta)	N5	Operazioni soggette al regime del margine (fattura emessa ai sensi dell'art. 36 D.L. 41/1995).	Se sono esportazioni, invece, il codice è N3.

**MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale**  
Soggetta a direzione e coordinamento di WM Immobiliare Srl

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18

CAPITALE SOCIALE € 100.000,00 i.v.

N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967

TEL. 0295736161 FAX 0295739603

[www.merkabasrl.it](http://www.merkabasrl.it) - [segreteria@merkabasrl.it](mailto:segreteria@merkabasrl.it)

# MERKABA Consulting S.r.l.

## Società Unipersonale

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Fatture emesse dalle agenzie di viaggio e turismo (art. 74-ter D.P.R. 633/1972).</li> <li>Operazioni con Iva non esposta in fattura [esempio: fattura emessa ai sensi dell'art. 74, c. 1, lett.</li> </ul> <p>c) - cessione di giornali, quotidiani - Iva assolta dall'editore: circ. Ag. Entrate n. 1/E/2017, par. 1].</p>	
N6 [Inversione contabile (reverse charge)]	N6.1	Cessione di rottami e altri materiali di recupero.	
	N6.2	Cessione di oro e argento puro.	
	N6.3	Prestazioni di subappalto nel settore edile.	
	N6.4	Cessione di fabbricati.	
	N6.5	Cessione di telefoni cellulari.	
	N6.6	Cessione di prodotti elettronici.	
	N6.7	Prestazioni rese nel comparto edile e settori connessi.	
	N6.8	Operazioni effettuate nel settore energetico.	
	N6.9	Altri casi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acquisti intra-UE di beni e servizi.</li> <li>Prestazioni di servizi generiche ricevute da soggetti extra-UE.</li> </ul>
N7 (Iva assolta in altro Stato Ue)	N7	Prestazioni di servizi di telecomunicazioni, di tele-radiodiffusione ed elettronici (utilizzo del Moss).	Anche se esonerato dall'obbligo se emette la fattura riportando l'aliquota e l'imposta dello Stato UE nel quale si trova il consumatore finale riporta nel campo "Natura" il valore "N7".
		Art. 40, cc. 3 e 4 e art. 41 D.L. 331/1993 (cessioni intra-UE a distanza di beni a privati oltre soglia).	

### 3 – NUOVI CODICI “TIPO DOCUMENTO”

Le nuove specifiche tecniche, adottabili in via facoltativa dall'01.10.2020 e obbligatoriamente dall'01.01.2021, consentono, tra l'altro, al soggetto passivo di effettuare l'integrazione elettronica della

# MERKABA Consulting S.r.l.

## Società Unipersonale

fattura (sia nel caso di inversione contabile “interna” sia nel reverse charge “esterno”), di emettere autofattura o di regolarizzare il c.d. “splafonamento” utilizzando appositi codici “Tipo documento”, che si affiancano a quelli preesistenti.

Specifiche tecniche versione 1.5		Specifiche tecniche versione 1.6.1	
TD01	Fattura	TD01	Fattura
TD02	Acconto/Anticipo su fattura	TD02	Acconto/Anticipo su fattura
TD03	Acconto/Anticipo su parcella	TD03	Acconto/Anticipo su parcella
TD04	Nota di Credito	TD04	Nota di Credito
TD05	Nota di Debito	TD05	Nota di Debito
TD06	Parcella	TD06	Parcella
		TD16	Integrazione fattura <i>reverse charge</i> interno
		TD17	Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
		TD18	Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
		TD19	Integrazione/autofattura per acquisto di beni <i>ex art. 17 co. 2 del DPR 633/72</i>
TD20	Autofattura	TD20	Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97 o art. 46 co. 5 del DL 331/93)
		TD21	Autofattura per splafonamento
		TD22	Estrazione beni da Deposito IVA
		TD23	Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA
		TD24	Fattura differita di cui all'art. 21 co. 4 lett. a) del DPR 633/72
		TD25	Fattura differita di cui all'art. 21 co. 4 terzo periodo lett. b) del DPR 633/72
		TD26	Cessione di beni ammortizzabili e passaggi interni <i>ex art. 36 del DPR 633/72</i>
		TD27	Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

# MERKABA Consulting S.r.l.

## Società Unipersonale

### 3.1. INVERSIONE CONTABILE E AUTOFATTURA

Con riferimento alla procedura di inversione contabile prevista dall'art. 17 co.5 del DPR 633/72, occorre sottolineare come, nonostante non risultino chiarimenti di prassi al riguardo, l'adozione obbligatoria delle nuove specifiche tecniche, a decorrere dall'01.01.2021, non dovrebbe comportare il contestuale obbligo di procedere esclusivamente per via elettronica all'integrazione delle fatture emesse dal cedente/prestatore in regime di inversione contabile. Tuttavia, anche riconoscendo l'eventuale ammissibilità delle procedure "tradizionale", occorre rilevare che il soggetto passivo che non utilizzi le nuove funzionalità, dovrebbe comunque apportare modifiche alle bozze di liquidazioni periodiche, nonché a quella relativa alla dichiarazione annuale IVA che verranno proposte dall'Agenzia delle Entrate.

Si ricorda, invece, che come precisato anche dall'Agenzia delle entrate, nelle ipotesi in cui vi sia obbligo di emissione di autofattura, "la stessa dovrà necessariamente essere elettronica via Sdi.

Quanto alle ipotesi di Reverse charge "Esterno" va sottolineato come, pur non essendo obbligatoria l'adozione dei codici TD17, TD18 e TD19, l'integrazione elettronica dei documenti ricevuti da soggetti esteri dovrebbe esonerare dalla presentazione dell'esterometro.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

**MERKABA CONSULTING S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE**